

# *Autorità di Bacino del Fiume Arno*

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 05 del 10.01.17**

**Oggetto: Piano di bacino del fiume Arno, stralcio "Assetto Idrogeologico" (PAI) - Art. 32 delle norme di attuazione "Procedura di integrazione e modifica del PAI". Approvazione di integrazione e modifica di minima entità della perimetrazione delle aree a pericolosità da processi geomorfologici di versante e da frana della cartografia del PAI relative alla località Cerreto - Casa Malcantone nel comune di Prato.**

### IL DIRIGENTE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i. e in particolare la Parte III sez. I recante "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione*" nonché l'articolo 170, comma 11, ai sensi del quale "*Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente Decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'articolo 175*";

VISTO, altresì, l'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 "*Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente*", convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, che ha previsto la proroga delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, stabilendo inoltre che "*Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (...) sono fatti salvi gli atti posti in essere dalle Autorità di bacino di cui al presente articolo dal 30 aprile 2006*";

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante "*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*" che all'art. 51 ha dettato nuove "*Norme in materia di Autorità di bacino*" sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del Dlgs 152/2006 e prevedendo che "*in fase di prima attuazione, dalla data di entrata in vigore della (...) legge le funzioni di Autorità di bacino distrettuale sono esercitate dalle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'art. 4 del Dlgs 10 dicembre 2010 n. 219, che a tal fine si avvalgono delle strutture, del personale, dei beni e delle risorse strumentali delle Autorità di bacino regionali e interregionali comprese nel proprio distretto*"; tale norma, modificando il citato comma 2-bis dell'art. 170 del Dlgs 152/2006 e il comma 2 dell'art. 1 della legge 13/2009, ha altresì previsto la proroga delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 fino alla data di entrata in vigore del decreto del ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 3 dell'art. 63 del Dlgs 152/2006" specificando che fino a tale data "*sono fatti salvi gli atti posti in essere dalle autorità di bacino (...) dal 30 aprile 2006*"

VISTA, quindi, la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante "*Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo*", istitutiva delle Autorità di bacino di rilievo nazionale;

# *Autorità di Bacino del Fiume Arno*

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1989, recante “*Costituzione dell’Autorità di bacino del fiume Arno*”;

VISTO il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante “*Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2005 recante “*Approvazione del Piano di bacino del fiume Arno, stralcio Assetto Idrogeologico*” (PAI);

VISTI, in particolare, gli articoli 27 e 32 delle norme di attuazione del Piano Assetto Idrogeologico (PAI);

VISTO, inoltre, l’Allegato n. 2 alle norme di attuazione del PAI contenente “*Indicazioni per l’adeguamento degli strumenti urbanistici al PAI e criteri per la redazione di proposte di integrazioni e modifiche*”;

CONSIDERATO che il Comitato Tecnico dell’Autorità di bacino del fiume Arno nella seduta del 4 aprile 2005 ha definito, in via generale, le fattispecie costituenti “*rettifiche di minima entità*” alle perimetrazioni della cartografia del PAI, per le quali è possibile procedere, ai sensi dell’articolo 32 delle norme di attuazione, con atto del Segretario Generale, previo parere del Comitato Tecnico;

VISTA la nota n. 195132 del 24.11.16 inviata dal Comune di Prato e la documentazione ad essa allegata, acquisita agli atti di questa Autorità al prot. n. 3430 del 24.11.16, contenente la richiesta di modifica ed integrazione, ai sensi dell’art. 32 delle norme di attuazione del PAI, di una minima entità della perimetrazione delle aree a pericolosità da processi geomorfologici di versante e da frana del PAI di cui all'art.9 delle norme di attuazione, relativa agli stralci n. 27 (scala 1:25.000) e n.99 (scala 1:10.000), mediante la modifica di un esistente area a pericolosità elevata (PF3) posta in località Cerreto - Casa Malcantone del comune di Prato;

CONSIDERATO che nella documentazione di cui sopra, dall'analisi dell’insieme dei dati disponibili per il quadro conoscitivo a supporto del PAI e da quanto emerso nel corso dell’incontro tecnico effettuato tra le parti in data 14.10.16, per i terreni interessati dagli approfondimenti in località Cerreto - Casa Malcantone del comune di Prato sono state evidenziate condizioni geologiche, geomorfologiche e geotecniche parzialmente diverse da quelle attualmente descritte dal PAI, con evidenze di aree ascrivibili a superfici strutturali-litologiche stabili per aree attualmente ipoteticamente riferite ad un corpo franoso inattivo quiescente, condizioni tali da determinare una diversa perimetrazione dell’area PF3 che interessa il versante indagato, così come meglio specificato nella scheda riassuntiva allegata agli atti della seduta del Comitato Tecnico richiamata oltre;

# *Autorità di Bacino del Fiume Arno*

CONSIDERATA, pertanto per i terreni indagati, alle condizioni attuali, in base ai criteri dettati all'allegato 2 delle norme di attuazione del PAI, l'assenza di criteri riconducibili alla classe di pericolosità elevata (PF3) secondo quanto esplicitato nell'allegato 2 del PAI;

CONSIDERATO che i limiti della revisione cartografica sono stati definiti in coerenza ai dati disponibili e nel rispetto del criterio di cautela;

CONSIDERATO che la revisione cartografica in essere è contestuale all'aggiornamento della banca dati dell'Inventario dei Fenomeni Franosi d'Italia (IFFI);

CONSIDERATO CHE il Comitato Tecnico dell'Autorità di bacino, nella seduta del 21 dicembre 2016, ha espresso parere favorevole alla proposta di modifica ed integrazione di minima entità della perimetrazione di aree a pericolosità da processi geomorfologici di versante e da frana (ex art. 32 norme di attuazione del PAI) redatta dalla Segreteria tecnico-operativa dell'Autorità, secondo istruttoria coerente con quanto sopra richiamato, acquisita agli atti delle seduta;

CONSIDERATO CHE la definizione delle pericolosità da processi geomorfologici di versante e da frana secondo i criteri del PAI sia stata correttamente applicata e risulta coerente con i criteri e gli indirizzi di cui all'allegato n. 2 alle norme di attuazione del PAI;

VISTA, pertanto, la proposta di modifica ed integrazione della perimetrazione delle aree a pericolosità da processi geomorfologici di versante e da frana relativa a un poligono PF4 di cui agli stralci n. 27 (scala 1:25.000) e n.99 (scala 1:10.000) relativamente alla località Cerreto - Casa Malcantone del comune di Prato;

CONSIDERATO che il PAI è stato formato, in originale, come documento informatico sottoscritto con firma digitale e risulta archiviato elettronicamente presso la sede dell'Autorità e che ogni modifica successiva al medesimo deve essere formata in modo analogo, ivi comprese le modifiche della perimetrazione delle aree a pericolosità derivanti dall'applicazione dell'articolo 32 delle norme di attuazione;

RITENUTO CHE sussistano le condizioni per procedere all'approvazione, ai sensi dell'art. 32 quarto comma, delle modifiche della perimetrazione delle aree a pericolosità da processi geomorfologici di versante e da frana negli stralci cartografici sopra richiamati;

VISTO il combinato disposto di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;

VISTO il *"Regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi"* dell'Autorità di bacino del fiume Arno, approvato con delibera n. 154 del Comitato Istituzionale del 19 marzo 2001, ed in particolare il Titolo II, articoli da 5 a 7, disciplinanti le funzioni ed i compiti dei dirigenti;

# *Autorità di Bacino del Fiume Arno*

VISTO il decreto del Segretario Generale n. 76 dell'11 dicembre 2013, con il quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell'Autorità di bacino del fiume Arno e sono state definite le funzioni attribuite alle aree cui è preposto, sulla base del regolamento di funzionamento e organizzazione dell'Autorità, il personale dirigenziale di ruolo;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 107 Dlgs 18.08.2000 n. 267;

tutto ciò premesso e considerato

## **DETERMINA**

**ARTICOLO 1** - Ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 quarto comma delle norme di attuazione la pericolosità da frana della porzione di territorio interessante la località Cerreto - Casa Malcantone del comune di Prato, è modificata per le motivazioni di cui in premessa mediante la modifica di un'area PF3 esistente, come risulta dalla nuova cartografia di cui agli stralci n. 27 (scala 1:25.000) e n.99 (scala 1:10.000), prodotta in originale come documento informatico e depositata presso l'Autorità di Bacino del fiume Arno;

**ARTICOLO 2** - Copia del presente provvedimento è notificata alla Regione Toscana e al comune di Prato.

Il Dirigente Area Pianificazione e Tutela  
dal Rischio Idrogeologico  
(dott. Marcello Brugioni)